



DELIBERA N. 89 del 07 Aprile 2021

IL COMITATO PER I RICORSI DI CONDIZIONALITÀ
ex articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015

VISTO il decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e, in particolare, l’articolo 21, comma 12 che prevede l’istituzione di un Comitato che, con la partecipazione delle parti sociali, decide avverso i provvedimenti adottati dal centro per l’impiego, ai sensi del comma 10 del predetto articolo;

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, recante Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 26 luglio 2017 istitutiva del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’art. 21, comma 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (di seguito Comitato) e, in particolare, l’art. 1 che definisce la composizione del Comitato in parola;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 84 del Registro Decreti in data 8 Marzo 2018 che nomina i membri del Comitato;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 249 del Registro Decreti in data 5 Giugno 2018 di sostituzione dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in seno al Comitato giusta nota di richiesta n. 7787 del 24 maggio 2018;

VISTA la Delibera n. 1 del 22 Maggio 2018, recante l’approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;

VISTA la nota ANPAL prot. n. prot. n. 6509 del 29/05/2018 avente ad oggetto “Indicazioni sulle modalità di presentazione dei ricorsi al Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015”;

VISTA la Delibera n. 53 del 2 Dicembre 2019, recante l’approvazione del documento “Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150”;

VISTO il Decreto Direttoriale registrato al n. 53 del Registro Decreti in data 12 Febbraio 2020 di sostituzione dei rappresentanti di ANPAL in seno al Comitato;

CONSIDERATO il Ricorso della Sig.ra [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] avverso i provvedimenti sanzionatori emanati dal CpI di [REDACTED] di decurtazione un quarto di mensilità di indennità NASpI e di decurtazione una mensilità di indennità NASpI, per mancata presentazione, senza giustificato motivo, agli appuntamenti relativi alle attività

Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro
via Fornovo 8 – 00192 – Roma
Tel. +39 06 4683 5500

e-mail: direzione.generale@anpal.gov.it - PEC: direzione.generale@pec.anpal.gov.it

concordate, in sede di stipula del Patto di Servizio Personalizzato, con il CpI di [REDACTED] [REDACTED] Sanzioni approvate con il Decreto n. [REDACTED] del [REDACTED] del Dirigente [REDACTED] Ricorso pervenuto all'ANPAL, a mezzo PEC, in data 26/11/2020;

procede all'esame, nell'ambito della seduta del 07 Aprile 2021, del ricorso in parola.

Dall'esame della documentazione prodotta risulta che la ricorrente sottoscriveva, in data 10/02/2020, presso il CpI di [REDACTED] il Patto di Servizio Personalizzato. In tale occasione venivano concordate tre attività da realizzare entro il 30 settembre 2020 (data presunta fine Naspi): partecipazione ad un percorso di orientamento specialistico; partecipazione a un percorso di riqualificazione; predisposizione CV. In stessa data la Sig.ra [REDACTED] concordava un appuntamento, fissato per il giorno 08/05/2020, per un colloquio di orientamento. La ricorrente non si presentava al colloquio e non informava il CpI, entro i termini previsti dalla normativa, di eventuali impedimenti a giustificazione dell'assenza. In data 27/07/2020 la ricorrente veniva contattata senza esito dal CpI, attraverso e-mail e con messaggio lasciato sulla segreteria telefonica, per concordare un nuovo appuntamento.

La ricorrente chiede l'annullamento dei provvedimenti sanzionatori in oggetto e la riattivazione dell'indennità NASpI. La Sig.ra [REDACTED] afferma che le proprie inadempienze alle iniziative programmate con il CpI sono state causate dalla situazione emergenziale dovuta al Covid-19, riferendo di essere rimasta bloccata in [REDACTED] per vari mesi e di non aver potuto fare ritorno in Italia in quanto la gravità della situazione la rendeva vulnerabile a viaggiare da uno Stato all'altro.

A seguito della richiesta da parte di ANPAL, il CpI di [REDACTED] invia documentazione relativa a: Patto di Servizio Personalizzato sottoscritto dalla ricorrente in data 10/02/2020; ricevuta appuntamento per colloquio di orientamento del 08/05/2020 sottoscritta dalla ricorrente in data 10/02/2020; ricevuta appuntamento per monitoraggio inviata il 27/07/2020 tramite e-mail. In merito al ricorso il CpI rappresenta di aver ricontattato la ricorrente il 28/07/2020. In tale occasione la Sig.ra [REDACTED] riferendo di essere fuori [REDACTED] si è resa disponibile per un incontro per il giorno 14/08/2020 alle ore 09:00. La ricorrente non si presentava all'appuntamento del 14/08/2020, non comunicando al CpI eventuali impedimenti a giustificazione dell'assenza. La Sig.ra [REDACTED] non rispondeva alla telefonata effettuata dall'operatore del CpI e al messaggio lasciato sulla segreteria telefonica. Successivamente al 30/09/2020 (scadenza delle azioni previste nel Patto di Servizio Personalizzato) il CpI concludeva le azioni con esito negativo, procedendo con l'inserimento del nominativo della Sig.ra [REDACTED] nell'elenco dei percettori inadempienti.

Posto quanto sopra, il Comitato, esaminata la documentazione, dopo approfondita discussione, riconosce inammissibile il ricorso e lo respinge per i motivi di seguito riportati. Nel caso di specie la ricorrente risulta inadempiente agli obblighi concordati in sede di stipula del Patto di Servizio Personalizzato, non essendosi presentata alle convocazioni del CpI e non avendo prodotto la documentazione atta a motivare la sua assenza agli appuntamenti fissati nei termini previsti dalla normativa vigente. Le ipotesi di giustificato motivo infatti, pena l'applicazione delle sanzioni previste in tema di condizionalità dall'art. 21 del d.lgs. n.

Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro

via Fornovo 8 – 00192 – Roma

Tel. +39 06 4683 5500

e-mail: direzione.generale@anpal.gov.it - PEC: direzione.generale@pec.anpal.gov.it

150/2015, vanno comunicate e documentate, di regola, entro la data e l'ora stabilite per l'appuntamento e, comunque, non oltre il giorno successivo alla data prevista; anche qualora l'impedimento – in considerazione delle modalità di comunicazione indicate dal Centro per l'Impiego – non consenta all'interessato la comunicazione del giustificato motivo di assenza, la comunicazione andrà resa comunque entro il giorno successivo al venir meno dell'impedimento stesso. Così come previsto dalla nota MLPS 39-3374 del 2016 e dal documento “Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all'art.21, comma 12 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150” allegato alla delibera n. 53 del 02/12/2019 del Comitato per i Ricorsi di Condizionalità.

P.Q.M.

Il Comitato, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso.

La presente Delibera viene comunicata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 1199/1971, al CpI che ha emesso l'atto e alla ricorrente.

Così deciso, Roma 07 Aprile 2021

Il Presidente
Avv. Paola Nicastro

Il Segretario
Dr.ssa Rita De Rinaldis